

INDICAZIONI PER L'UTILIZZO DEL MODELLO DI CALCOLO DELL'EQUIVALENTE SOVVENZIONE LORDO (ESL) SUL FINANZIAMENTO AGEVOLATO CONCESSO DAI CONFIDI, AI SENSI DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 9 DICEMBRE 2022, A VALERE SULLE RISORSE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 54, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013, n. 147

L'articolo 10-*bis* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, ha riconosciuto ai Confidi la possibilità di utilizzare le risorse erogate in attuazione dell'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per concedere, oltre a garanzie, finanziamenti agevolati a piccole e medie imprese operanti in tutti i settori economici.

Con successivo decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 9 dicembre 2022 sono state definite le disposizioni attuative del predetto articolo 10-*bis* e, in particolare, sono state individuate, tra le altre, le seguenti condizioni che i Confidi devono osservare nella concessione dei predetti finanziamenti agevolati:

- l'importo del finanziamento agevolato, ove erogato dai Confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112, comma 1, del TUB, non è superiore a euro 100.000,00;
- il limite massimo del credito erogabile a valere sulle risorse pubbliche per singola PMI beneficiaria è pari al 5% dell'ammontare delle risorse assegnate al Confidi in attuazione dell'articolo 1, comma 54, della legge n. 147 del 2013;
- la quota parte del finanziamento agevolato concesso a valere sulle pubbliche non può essere superiore all'80% dell'importo del finanziamento. I Confidi sono tenuti a rispettare la regola generale del *risk sharing*, pertanto, la quota residua del finanziamento, non inferiore al 20%, deve essere concessa a valere su risorse patrimoniali ordinarie, a rischio proprio, dei Confidi e, su tale quota, i Confidi non possono avvalersi di strumenti di mitigazione del rischio a valere su risorse pubbliche;
- i finanziamenti sono regolati a un tasso di interesse pari a zero. I Confidi possono applicare all'operazione finanziaria:
 - 1) per la sola quota di finanziamento concessa a valere su risorse proprie, un tasso di interesse per la remunerazione del rischio assunto a proprio carico e
 - 2) sull'intero importo del finanziamento, una commissione a copertura dei costi amministrativi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria, nel limite massimo dello 0,5% dell'importo del finanziamento;
- nella concessione dei finanziamenti agevolati, i Confidi sono tenuti al rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato e, in particolare, dei limiti e delle condizioni previsti dai regolamenti "de minimis" applicabili in relazione al settore di attività in cui opera la PMI beneficiaria (regolamento (UE) n. 1407/2013, regolamento (UE) n. 1408/2013 e regolamento (UE) n. 717/2014).

Pertanto, è cura e responsabilità del Confidi calcolare l'elemento di aiuto in base alla metodologia di cui alla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02). A tal fine, è utilizzato il tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, determinato applicando al tasso di base una maggiorazione in termini di punti base, a seconda del rating delle PMI beneficiarie, conformemente a quanto previsto dalla predetta Comunicazione.

Allo scopo di supportare il Confidi nel calcolo dell'ammontare delle agevolazioni, in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) ai fini della registrazione degli aiuti individuali nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato e nei Registri SIAN e SIPA, si mette a disposizione un modello standardizzato per il calcolo dell'ESL.

È, tuttavia, facoltà del Confidi adottare, sotto la propria responsabilità, un diverso modello di calcolo, fornendo motivata comunicazione alla Direzione generale per gli incentivi alle imprese e all'Organismo di cui all'articolo 112-*bis* del TUB.

Si riportano, di seguito, alcune indicazioni operative per il corretto utilizzo del modello.

1. Il modello si compone di un foglio di calcolo che presenta tutte le celle bloccate, ad eccezione di quelle relative ai dati di input che il Confidi deve valorizzare, secondo le indicazioni riportate al successivo punto 2. Per agevolare i Confidi, i predetti campi da valorizzare sono evidenziati in giallo. Dopo aver valorizzato i dati, il modello restituirà in automatico il valore dell'ESL associato al finanziamento (cella B36-G36).
2. I dati di input che il Confidi deve valorizzare sono i seguenti:
 - a) tipologia di Confidi (cella B4-G4): il Confidi deve preliminarmente selezionare, utilizzando il menu a tendina, la tipologia di Confidi, specificando se ad utilizzare il modello è un "Confidi 106" oppure un "Confidi 112";
 - b) denominazione dell'impresa (cella B5-G5);
 - c) importo del finanziamento (cella B7-G7): il Confidi deve indicare l'importo complessivo del finanziamento agevolato concesso, comprensivo della quota a rischio pubblico e della quota a rischio privato assunto a proprio carico. Fermo restando il rispetto delle ulteriori condizioni previste dal decreto ministeriale, per i "Confidi 112" tale importo non potrà, comunque, essere superiore a euro 100.000,00;
 - d) quota di finanziamento a rischio pubblico (cella B9-G9): la quota del finanziamento agevolato rilasciata dal Confidi a valere sulle risorse pubbliche non può essere superiore all'80% dell'importo del finanziamento agevolato;
 - e) categoria di rating dell'impresa (cella B11-G11): il Confidi deve selezionare la categoria di rating utilizzando il menu a tendina. Quest'ultimo elenca le categorie – riportate nella tabella a fianco (celle dalla H9 alla J17) – previste dalla comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02);
 - f) garanzie (cella B13-G13): il Confidi deve selezionare il livello delle garanzie che assistono il finanziamento, utilizzando il menu a tendina. Quest'ultimo elenca quelle previste – e riportate nella tabella a fianco (celle dalla K9 alla M17) – dalla medesima comunicazione 2008/C 14/02 della Commissione;
 - g) il tasso di riferimento e attualizzazione fissato dalla Commissione europea (cella B15-G15): il tasso che il Confidi deve inserire è quello aggiornato periodicamente dalla Commissione europea e consultabile all'indirizzo https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/legislation/reference-discount-rates-and-recovery-interest-rates/reference-and-discount_it, che, ai fini dell'attualizzazione, va maggiorato di 100 punti base come previsto dalla più volte citata comunicazione 2008/C 14/02 della Commissione;

- h) costi istruttoria e gestione finanziamento su quota pubblica (cella B32-G32): il Confidi deve indicare il valore nominale dei costi, applicati sulla quota di finanziamento concessa a valere sulle risorse pubbliche, espresso in euro, nei limiti dello 0,5% dell'importo;
- i) durata del periodo di ammortamento (cella J28): il Confidi deve indicare la durata dell'operazione espressa in anni;
- j) durata del periodo di preammortamento (cella J30): se previsto, il Confidi deve indicare la durata del periodo di preammortamento in mesi;
- k) numero di rate nel periodo di preammortamento (cella J32);
- l) numero di rate all'anno (cella J34).

* A mero scopo illustrativo, nel foglio è stato inserito un esempio con un ipotetico finanziamento agevolato, concesso da un "Confidi 112", di importo pari a 100.000 euro e con quota a valere su risorse pubbliche pari all'80%. Si è, inoltre, ipotizzato per l'impresa beneficiaria un rating "Buono" e un livello di garanzie "Normale"; il Tasso di riferimento è quello fissato dalla Commissione europea per il mese di aprile 2023.